

Repertorio n. 2354/2015
Prot n. 29052 del 20.11.2015



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

CRUS A.P.S.

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' AUTOGESTITA DEL PERSONALE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 del mese di Novembre 2015

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (codice fiscale 00196350904) in persona del suo legale rappresentante e Rettore pro tempore Prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento il 29/04/1964 e domiciliato per la carica in Piazza Università n. 21 a Sassari.

E

"Circolo Ricreativo dell'Università degli Studi di Sassari A.P.S." con sede legale in Sassari in Via Vienna n. 2 (codice fiscale 92134990909), associazione senza scopo di lucro di seguito indicata come Crus A.P.S., in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore Sig.ra Iolanda La Gatta nata a Sassari il 09/11/1952 e domiciliata per la carica in Via Vienna n. 2 a Sassari.

PREMESSO CHE

- l'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università - Quadriennio giuridico 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n. 253 del 15.11.2008, dispone che in materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29.01.1986 n. 23;
- l'art. 3 della legge 29.01.1986, n. 23, dispone che le Università favoriscano attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 20.05.1970, n. 300;
- l'art. 21, comma 1, del D.P.R. 03.08.1990, n. 319, dispone che nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del D.P.R. 28.09.1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 della legge 29.01.1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le Università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asili nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti;

M. C. 1

- l'art 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari dispone che l'Ateneo favorisce le attività culturali, ricreative, musicali e sportive;
- il 13 luglio 2000 è stato stipulato un protocollo di intenti tra la CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e l'ANCIU, Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, che ferma restando l'autonomia delle singole Università, ha fissato i criteri per l'organizzazione delle attività integrative citate al fine di ottenere un quadro normativo omogeneo;
- l'Associazione CRUS A.P.S. è un'associazione senza scopo di lucro, costituitasi con atto pubblico, registrato in data 25/02/2014 con il n. 1488; che l'Associazione CRUS A.P.S. quale centro di vita associativa, finalizza la sua attività agli interessi culturali, ricreativi, artistici e sportivi dei dipendenti promovendo la loro diretta partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal servizio anche attraverso la gestione di servizi di interesse collettivo, rinsaldando così i vincoli di coesione e di affiatamento tra i suoi aderenti ed estendendo ai medesimi tutte le possibili agevolazioni, nonché rafforzando il comune senso di "appartenenza istituzionale";
- l'art. 4 della Legge 383/2000 prevede le fonti di finanziamento delle associazioni di promozione sociale quale è il CRUS A.P.S.;
- l'Università degli Studi di Sassari ad oggi non ha istituito al proprio interno strutture per la gestione diretta di quanto previsto all'art. 21 , comma 1 del D.P.R. 3/8/1990, n. 319;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse sono parte integrante della presente convenzione;

ART. 2 - L'Università degli Studi di Sassari favorisce l'attività dell'Associazione CRUS A.P.S. mettendo a disposizione i locali siti in Via Vienna n. 2 o in eventuali altri edifici e spazi che saranno successivamente individuati, quale sede delle attività dell'Associazione stessa per tutta la durata della presente convenzione;

ART. 3 - L'Università degli Studi di Sassari per favorire il proprio personale ai sensi della legge 23/1986 contribuisce al finanziamento delle iniziative promosse dal CRUS A.P.S.;

ART. 4 - l'entità del finanziamento viene stabilita annualmente in base al preventivo proposto dal CRUS A.P.S. e alle disponibilità finanziarie dell'Ateneo e viene approvata dal Consiglio di Amministrazione in quanto parte del bilancio di previsione dell'Università;

ART. 5 - il CRUS A.P.S si impegna ad utilizzare il finanziamento ricevuto in favore dei soli soci appartenenti alla Comunità universitaria;

ART. 6 - L'Associazione sarà preferita nell'attribuzione delle gestioni di servizi di utilità interna senza finalità commerciali;

ART. 7 - L'Università degli Studi di Sassari favorisce l'attività dell'Associazione CRUS A.P.S mettendo a disposizione locali, spazi, attrezzature e servizi dell'Ateneo per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività programmate dall'Associazione;

me 2

ART. 8 - Il logo e l'intestazione dell'Università degli Studi di Sassari sono inseriti nell'intestazione dell'Associazione CRUS A.P.S.;

ART. 9 - I rapporti di collaborazione tra l'Università degli Studi di Sassari e l'Associazione CRUS A.P.S. saranno regolati anche mediante la stipulazione di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione o mediante scambio di lettere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ove comporti oneri finanziari a carico del bilancio;

ART. 10 - L'Università provvede ad indicare un rappresentante istituzionale, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso l'Ateneo, negli organismi direttivi della stessa;

ART. 11 L'Associazione CRUS A.P.S. redigerà una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, da presentare al Rettore entro il mese di maggio dell'anno successivo;

ART. 12 L'Università degli Studi di Sassari riconosce al personale in servizio, componente del Consiglio Direttivo del CRUS A.P.S., la possibilità di fruire di permessi per la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale nell'ambito universitario, e di volta in volta autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;


ART. 13 La presente convenzione ha effetto dalla data della stipula ed ha la durata di anni 5(cinque) ed è rinnovabile, previo accordo scritto autorizzato dai competenti organi di governo. La presente convenzione può essere disdetta, dalle parti, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi;

ART 14 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza relativa all'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo bonario, qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.

L'arbitrato avrà luogo a Sassari. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: un arbitro sarà nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, l'altro dal Presidente dell'Associazione CRUS A.P.S. ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato dagli altri due arbitri. Qualora i due arbitri sopra designati non raggiungano un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sassari. Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti tra le parti.

ART. 15 La presente convezione sarà registrata in caso d'uso.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
PROF. MASSIMO CARPINELLI





LA PRESIDENTE DEL CRUS A.P.S.
SIG. RA. IOLANDA LA GATTA

